



Sentenza n. 21/2024

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente

Natale Longo Giudice

Sabrina Facciorusso Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 23461 del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti

nei confronti di

1. Amendola Oreste, nato il 14.12.1968 a Cosenza, C.F.:

MNDRST68T14D086E, rappresentato e difeso dall'Avv. William Quintieri,

presso il quale ha eletto domicilio PEC william.quintieri@avvaticosenza.it

CONVENUTO

2. Tarsitano Giulio, nato a Fagnano Castello il 25.6.1961, rappresentato e

difeso in proprio, eleggendo domicilio PEC

avvgiuliotarsitano@pecstudio.it/ fax 0984/525994

CONVENUTO

3. Pantalena Catia, nata il 28/09/1980 a Cetraro, rappresentata e difesa

dall'Avv. Giancarlo Gentile, presso il cui studio è elettivamente domiciliata

in Cosenza, Via Zanotti Bianco n. 8

CONVENUTA

4. Ardis Paolo, nato il 01/07/1965 a Fagnano Castello (CS), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Martino presso il quale ha eletto domicilio PEC avv.antoniomartino@pec.giuffre.it / numero di fax 0984 – 525215

CONVENUTO

Visti gli atti e i documenti di causa

Nell'udienza del 11.10.2023, data per letta con il consenso delle parti la relazione del Giudice relatore, udito il S.P.G. Fernando Gallone, l'Avv. Antonio Martino, l'Avv. Giulio Tarsitano, l'Avv. William Quintieri e l'Avv. Russo per delega dell'Avv. Gentile, i quali tutti concludevano come da verbale

FATTO

1. INTRODUZIONE

1.1. Il presente giudizio trae origine da una vicenda espropriativa che si è articolata nel corso degli ultimi cinquant'anni e che ha interessato un terreno ubicato nel Comune di Fagnano Castello, identificato catastalmente al foglio n. 7, particella n. 277.

L'azione è stata esperita nei confronti di una serie di amministratori, consiglieri comunali e dirigenti del Comune di Fagnano Castello, in particolare Tarsitano Giulio (sindaco pro-tempore), Amendola Oreste (consigliere pro-tempore), Pantalena Catia (responsabile dell'ufficio tecnico pro-tempore), Ardis Paolo (assessore dal 7/9/2015 al 11/06/2017), nonché di altri otto convenuti le cui posizioni sono state separate e definite con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 CGC (Giglio Raffaele, Terranova Natale, Aloia Cristina, Avolio Moreno, Sirimarco Giancarlo, Tarsitano Anna Maria, Bruno Vincenzo).

1.2. Si tratta di un'articolata vicenda che ha interessato un bene di proprietà di un privato, Nudi Giuseppe, dalla cui denuncia di danno ha avuto origine il giudizio.

Nello specifico il terreno come sopra identificato è stato oggetto di **(i)** occupazione d'urgenza nell'anno 1973; **(ii)** espropriazione nell'anno 2015 (poi annullata in autotutela); nonché di **(iii)** acquisizione sanante nell'anno 2016 (poi annullata dal TAR). Di qui è scaturita una complessa vicenda, amministrativa e giudiziale, foriera – secondo la Procura – di un danno erariale.

Il danno contestato discenderebbe quindi:

(i) dall'aver adottato, a distanza di oltre quarant'anni dall'occupazione d'urgenza, il **provvedimento di espropriazione del fondo (decreto dirigenziale n. 1/2015 e provvedimento della Giunta Comunale n. 103/2015)**; in seguito a ricorso giurisdizionale del proprietario del bene, il Comune ha annullato in autotutela il provvedimento di espropriazione e la sentenza n. 25/2018 del Tar Calabria, nel dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente al giudizio, ha condannato il Comune alle spese per € 2.000,00;

(ii) dall'aver perseverato nel tentativo di acquisire il bene, procedendo in un secondo momento a titolo di **acquisizione sanante ex art. 42 bis** DPR n. 327/2001; i relativi provvedimenti (**delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 29 aprile 2016 e decreto dirigenziale n. 3/16**) sono stati annullati con sentenza Tar Calabria n. 151/2017 con conseguente nuova condanna alle spese a carico dell'ente;

(iii) dal **non aver dato immediata spontanea esecuzione alla sentenza n. 151/2017**, in tal modo provocando il ricorso per **ottemperanza** proposto dal Nudi, conclusosi favorevolmente per quest'ultimo e con condanna alle spese del Comune; il Comune di Fagnano Castello ha anche proposto **reclamo avverso gli atti compiuti dal Commissario ad acta**; il reclamo è stato **rigettato** dal Tar Calabria con la sentenza n. 1560/2018, con ulteriore condanna alle spese a carico

dell'ente.

Questi essendo i fatti esposti in citazione, sul piano dell'elemento soggettivo il

Pubblico Ministero contesta ai convenuti la colpa grave per avere agito con “*palese*

e grave trascuratezza e noncuranza degli interessi dell'ente, esposto alle conseguenze

pregiudizievoli” scaturite per effetto – *dapprima* - dell'adozione di atti illegittimi in

quanto adottati in assenza dei presupposti di legge nonché – *successivamente* - della

mancata spontanea esecuzione delle decisioni del Giudice amministrativo.

2. LA CRONISTORIA DEGLI EVENTI

Questi essendo i fatti, in generale, la lettura congiunta degli atti di causa consente

di ricostruire cronologicamente gli accadimenti nei seguenti termini.

2.1. Anno 1973

Nel 1973 il Comune di Fagnano Castello ha occupato in via temporanea e

d'urgenza il bene privato per realizzarvi un ambulatorio medico pubblico.

Dalle difese dei convenuti emergono elementi di fatto ulteriori rispetto a quelli

esposti in citazione.

Il terreno fu occupato d'urgenza con decreto prefettizio nel 1973 al fine di

realizzarvi (come è stato fatto) un Poliambulatorio con il finanziamento dell'ex

Cassa Mezzogiorno. Per lungo tempo – hanno riferito i convenuti – è stata

opinione diffusa che l'ASP di Cosenza (in luogo della ex ASL Castrovillari) fosse

proprietaria dell'immobile, tanto che l'ASP concedeva il bene in comodato al

Comune, e il Comune lo dava a sua volta in comodato a un privato con il

consenso dell'ASP (che riteneva proprietaria) ai sensi dell'art.1804 comma 2° cc.

2.2. Anno 2014

Con **delibera consiliare n. 10 del 2 aprile 2014**, il bene è stato dato in comodato

gratuito a favore di un privato. Il tutto perché – stando sempre a quanto riferito

dalle difese e non contestato dalla Procura – l'immobile era pesantemente pericolante e necessitava di interventi di risanamento e messa in sicurezza. In sede di deduzioni il convenuto Tarsitano Giulio ha prodotto documentazione fotografica al riguardo.

2.3. Anno 2015

Con il decreto del dirigente dell'ufficio tecnico comunale **n. 1 del 22 settembre 2015** e con il **provvedimento della Giunta Comunale n. 103 del 3 novembre 2015**, ad oltre quaranta anni dal decreto di occupazione di urgenza, l'ente locale ha proceduto all'espropriazione dell'immobile.

2.4. Anno 2016

Il proprietario del terreno ha impugnato il provvedimento di espropriazione innanzi al Tar Calabria con ricorso notificato in data 4 aprile 2016.

A seguito di tale impugnazione, il Comune di Fagnano Castello **in data 19 aprile 2016**, ha annullato in autotutela il decreto di espropriazione precedentemente emanato. Per questa ragione con sentenza n. 25/2018 il Tar Calabria ha successivamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio proposto avverso detti provvedimenti e condannato il Comune alle spese per € 2.000,00.

Sempre nel corso del 2016, con **delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 29 aprile 2016** e con il conseguente **provvedimento del responsabile dell'Ufficio Tecnico del 24 giugno 2016 (decreto n. 3/16)** il Comune di Fagnano Castello ha disposto, sulla base dell'articolo 42 *bis* del D.P.R. n. 327/01, **l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dell'immobile insistente in via Cesare Battisti**, foglio catastale n.7, particella n. 277.

2.5. Anno 2017

La **sentenza Tar Calabria n. 151/2017** ha accolto il ricorso del proprietario del fondo ed ha annullato il provvedimento di acquisizione sia per vizi procedurali (mancata comunicazione avvio procedimento) sia per vizi sostanziali (impossibilità di dimostrare la prevalenza dell'interesse pubblico, dal momento che il bene risultava concesso in comodato gratuito ad un privato per lo svolgimento di un'attività di natura commerciale) e per l'effetto ha stabilito l'obbligo per il Comune di restituzione e rimessione in pristino dell'area di proprietà del privato.

La sentenza ha anche stabilito di riconoscere il risarcimento del danno patrimoniale al proprietario per il mancato godimento del terreno dalla data dell'occupazione illegittima fino all'effettiva restituzione.

Il Comune di Fagnano Castello ha impugnato la sentenza con ricorso del **7 marzo 2017**, ottenendo la sospensione degli effetti della sentenza (CdS, ordinanza cautelare n. 1661/2017 del 20 aprile 2017) limitatamente al risarcimento delle somme richieste in riferimento al quinquennio precedente alla proposizione del ricorso (nessun atto interruttivo era mai stato compiuto).

Inoltre, il Comune, con la **determina n. 54 del 31 marzo 2017 del responsabile dell'ufficio tecnico comunale** ha demandato ad un professionista esterno la verifica sull'idoneità statica dell'immobile già sede dell'ambulatorio pubblico ma ormai oggetto di un contratto di comodato d'uso gratuito a favore di un privato per lo svolgimento di un'attività commerciale.

Con successiva **ordinanza n. 24 del 27 aprile 2017 il Sindaco** del Comune di Fagnano Castello ha autorizzato formalmente l'occupazione del bene da parte del privato.

È anche emerso che per l'attività commerciale avviata nel proprio immobile non

risultava presentata alcuna pratica di SCIA. Questo ha portato (verbale n. 1/2017 del 11 luglio 2017) a una contestazione nei confronti del privato utilizzatore del bene, con la sanzione pecuniaria di € 5.164,00, oltre alla chiusura dell'esercizio commerciale.

2.6. Anno 2018

Il proprietario del fondo ha anche proposto ricorso per ottemperanza a quanto deciso dal Tar con la sentenza n. 151/2017.

La sentenza del **Tar Calabria n. 149/2018** del 18 gennaio 2018 ha espressamente dichiarato l'obbligo del Comune di Fagnano Castello di restituire l'immobile al proprietario istante senza prevedere l'obbligo della rimessione in pristino in attesa della decisione di secondo grado a seguito dell'impugnazione proposta ma prevedendo comunque l'onere dell'immissione nel possesso del bene a favore del legittimo proprietario.

Il Giudice amministrativo ha anche dichiarato l'inefficacia degli atti precedentemente emessi dal Comune di Fagnano Castello, con particolare riguardo alla **determina n. 54/2017** del dirigente dell'ufficio tecnico e all'**ordinanza del sindaco n. 24/2017**, dal momento che i suddetti atti risultavano emessi in violazione dell'obbligo di restituzione già previsto dalla sentenza del Tar Calabria n. 151/2017 e sull'erroneo presupposto che il potere di godimento e di disposizione sull'immobile fosse in capo all'amministrazione pubblica.

La sentenza ha poi disposto, nel caso della perdurante inottemperanza da parte dell'amministrazione pubblica, la nomina del Commissario *ad Acta* nella persona del Prefetto di Cosenza o di persona dallo stesso delegata. Il Commissario *ad Acta* nominato ha successivamente proceduto a dare esecuzione alle pronunce del

giudice amministrativo provvedendo all'immissione nel possesso del bene del legittimo proprietario in data 30 maggio 2018.

Con ricorso notificato il 26 giugno 2018 il Comune di Fagnano Castello ha proposto **reclamo avverso gli atti compiuti dal Commissario *ad Acta***.

Il Tar Calabria, con la **sentenza n. 1560/2018** depositata il 3 settembre 2018, ha rigettato il ricorso proposto dall'amministrazione comunale, ha nominato un nuovo Commissario *ad Acta*, ha disposto la condanna alle spese a carico del Comune di Fagnano Castello e la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

3. I PROVVEDIMENTI FORIERI DI DANNO ERARIALE, SECONDO LA PROCURA. IL DANNO CONTESTATO.

Le contestazioni della Procura hanno ad oggetto, quale fonte di danno erariale, i seguenti provvedimenti e comportamenti:

❖ **DECRETO DI ESPROPRIO N. 1 DEL 22.09.2015** a firma del responsabile dell'ufficio tecnico Vincenzo Bruno e della conseguente **DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 3 NOVEMBRE 2015** con cui ad oltre quaranta anni dal decreto di occupazione di urgenza, l'ente locale ha proceduto all'espropriazione dell'immobile.

In seguito al ricorso del proprietario del fondo in data 19 aprile 2016 il decreto di espropriazione è stato annullato in autotutela.

La **sentenza n. 25/2018** del Tar Calabria, nel dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, ha condannato il Comune alla rifusione di € 2.000,00 a titolo di spese processuali. Il Pubblico Ministero afferma che il Comune ha dovuto corrispondere la somma di **€ 4.387,12** a titolo di spese di lite per il giudizio definito con la sentenza n. 25/2018 (mandato di pagamento n. 1013

del 28.09.2018) e ulteriori **€ 318,58** per il rimborso del contributo unificato versato (mandato di pagamento n. 268 del 4 maggio 2019). Il tutto per un totale di **€ 4.705,70** che il Requirente suddivide in quote uguali di € 784,28 tra il **responsabile dell'ufficio tecnico** Vincenzo Bruno che ha emesso il decreto di esproprio n. 1 del 22.09.2015; i **componenti della Giunta Comunale** Giulio Tarsitano, Raffaele Giglio, Natale Terranova e Paolo Ardis che, con la delibera n. 103 del 3 novembre 2015, hanno preso formalmente atto del suddetto provvedimento e hanno anche invitato il responsabile dell'ufficio a completare gli atti per il definitivo esproprio del bene; il **segretario comunale** Giancarlo Sirimarco il quale, pur partecipando alla seduta, non ha evidenziato, in forza delle competenze giuridico amministrative possedute (art. 97 Tuel), alcun rilievo sull'illegittimità dei provvedimenti relativi all'espropriazione del bene privato.

❖ **DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8/2016** del 29 aprile 2016 e **DECRETO N. 3/2016** del 24 giugno 2016 del dirigente dell'ufficio tecnico Catia Pantalena, con cui il Comune di Fagnano Castello ha disposto, sulla base dell'articolo 42 bis del D.P.R. n. 327/01, l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dell'immobile. Questi provvedimenti sono stati annullati dalla **sentenza Tar Calabria n. 151/2017** per vizi procedimenti e carenza di presupposti sostanziali.

Secondo la Procura il dirigente ed i consiglieri comunali hanno agito pur essendo a conoscenza che, *con la precedente delibera consiliare n. 10 del 2 aprile 2014*, lo stesso bene era stato concesso in uso a titolo di comodato gratuito ad un privato per consentire una nuova destinazione e l'avvio di un'attività commerciale, dunque in violazione dell'articolo 42 *bis* che postula la

sussistenza di un interesse pubblico preminente che potesse giustificare la prevalenza rispetto ai contrapposti interessi dei privati.

Da tanto è derivata – secondo la Procura - la condanna alle spese di lite, pagate con il mandato di pagamento n. 948 del 22.09.2017 di importo pari a € **2.458,24**, oltre alle spese del corrispettivo del legale incaricato della difesa dell'ente pari a € **2.500,00** pagate con il mandato di pagamento n. 211 del 6 marzo 2020, per un totale di € **4.958,24** che la Procura ha imputato in quote uguali pari a € 619,78 ai convenuti Tarsitano Giulio, Giglio Raffaele, Amendola Oreste, Terranova Natale, Aloia Cristina e Avolio Moreno per avere espresso voto favorevole alla delibera n. 8/2016, al responsabile dell'ufficio tecnico comunale Catia Pantalena per avere adottato il decreto n. 3/2016 di acquisizione del bene privato e al segretario comunale Giancarlo Sirimarco per avere omesso, pur svolgendo la funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente (art. 97 Tuel), di rilevare la carenza dei presupposti legali per disporre l'acquisizione del bene *ex art. 42 bis del D.P.R. n.327/01*.

❖ **MANCATA ESECUZIONE DELLA PRONUNCIA DEL TAR CALABRIA N. 151/2017**

La Procura contesta che, posto che la sentenza del Tar Calabria n. 151/2017 aveva annullato l'acquisizione *ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/01* con obbligo della restituzione del bene, la spontanea esecuzione della sentenza avrebbe evitato l'ulteriore corso del contenzioso e le conseguenti spese come determinate in conseguenza della sentenza di ottemperanza del Tar Calabria n. 149/2018.

Per tale titolo sono stati emessi il mandato di pagamento n. 659 del 26 giugno

2018 ed il mandato di pagamento n. 746 del 3 luglio 2018 di importo complessivo pari a **€ 2.990,00**, oltre al compenso riconosciuto a favore del Commissario ad Acta pagato con il mandato di pagamento n. 1008 del 28 settembre 2018 di **€ 1.000,00** e alle ulteriori spese residue conseguenti all'atto di precetto notificato dalla controparte con il mandato di pagamento n. 1030 del 28.09.2017 per **€ 132,18**.

Ancora, nella prospettazione attorea la ferma volontà di non dare esecuzione alle decisioni TAR, e di impugnare la sentenza n. 151/2017, avrebbe comportato per l'ente locale le spese aggiuntive relative al versamento del contributo unificato (mandato di pagamento n. 230 dell'11 marzo 2018 per **€ 450,00**).

Infine, la Procura contesta che il reclamo avverso gli atti del Commissario ad Acta ha portato (sentenza n. 1560/2018) all'ulteriore condanna al pagamento della somma di **€ 7.306,18** (mandato di pagamento n. 54 del 30 gennaio 2019).

Il tutto per un totale di **€ 11.878,36** che la Procura ricollega alle scelte assunte dalla Giunta comunale in carica e che pertanto pone a carico degli amministratori all'epoca in carica, ossia il **sindaco Giulio Tarsitano** e gli **assessori Raffaele Giglio, Anna Maria Tarsitano, Cristina Aloia e Oreste Amendola**, addebitando individualmente una quota pari ad **€ 2.375,67** (la citazione a pag. 25 contiene un refuso, in quanto è scritto "2.975,67" in luogo di "2.375,67", che è invece l'importo dato dal calcolo indicato, e che collima coi con la cifra finale richiesta per ciascun convenuto).

In conclusione, il Pubblico Ministero ha agito per un danno complessivo pari ad **€ 21.542,30** oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e agli

interessi legali dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza di condanna

ed alle spese di giustizia in tal modo ripartito:

1) Tarsitano Giulio € 3.779,73;

2) Giglio Raffaele € 3.779,73;

3) Amendola Oreste € 2.995,45;

4) Terranova Natale € 1.404,06;

5) Aloia Cristina € 2.995,45;

6) Avolio Moreno € 619,78;

7) Pantalena Catia € 619,78;

8) Sirimarco Giancarlo € 1.404,06;

9) Tarsitano Anna Maria € 2.375,67;

10) Bruno Vincenzo € 784,28;

11) Ardis Paolo € 784,28.

4. Con decreto presidenziale n. 55 del 10 febbraio 2023 è stata fissata l'udienza del 12 luglio 2023; con ulteriore decreto presidenziale di pari data è stata nominata relatore il Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso.

5. In data 15 giugno si è costituito in giudizio Ardis Paolo, con il ministero dell'Avv. Antonio Martino.

Ha precisato ch'egli, in qualità di assessore esterno, ha partecipato alla delibera di Giunta Comunale n. 103 del 03/11/2015, con cui si è proceduto all'espropriazione del terreno.

Tuttavia, secondo il convenuto la menzionata delibera G.C. n. 103 del 03/11/2015 sarebbe da ritenersi legittima anche perché la stessa aveva ricevuto il parere favorevole del Responsabile Tecnico, per come previsto dall'art. 49,

comma, 1 del TU degli Enti Locali, il quale ne risponde in via amministrativa e contabile così come sancito dal suddetto articolo al comma 3.

Ha aggiunto che nella suddetta delibera non vi sarebbe alcun riferimento alla precedente delibera n. 10 del 02/04/2014, né alcun richiamo della stessa nell'indicato decreto n. 1 del 22/09/015, né Ardis avrebbe mai ricevuto informazione in merito.

Inoltre, allorquando è stata emessa la delibera consiliare n. 10 del 02/04/2014 Ardis non faceva parte dell'amministrazione comunale essendo stato nominato assessore esterno successivamente con decreto sindacale n. 6 del 07/09/2015 (che ha prodotto in allegato alla memoria). Ha aggiunto che la propria carica di assessore esterno è poi terminata in data 11/06/017 a seguito della scadenza naturale del mandato del Sindaco, e dopo tale data egli non ha più rivestito alcuna carica all'interno dell'amministrazione comunale.

Pertanto, egli non avrebbe partecipato alle scelte operate dagli amministratori e contestate dalla Procura.

Ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea. Con istanza depositata il 10 luglio 2023 ha chiesto di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Con decreto n. 336/2023 questo Collegio ha disposto un accertamento patrimoniale a mezzo Guardia di Finanza, riscontrato dal Nucleo mobile della Compagnia di Paola con nota prot. 0304268/2023 del 14/9/2023.

6. In data 17 giugno si è costituito in giudizio Giulio Tarsitano, rappresentato e difeso da sé medesimo.

Ha chiarito che, posto che il terreno era stato espropriato per costruirvi un poliambulatorio) con il passaggio delle funzioni inerenti alla sanità pubblica dai Comuni alle Regioni l'ASL di Castrovillari riteneva di essere proprietaria, tanto

che con **delibera 30/4/2003 n. 434 del Commissario straordinario ASL** il bene era stato concesso in comodato d'uso al Comune affinché lo recuperasse e risanasse. Questo in quanto, *medio tempore*, il fabbricato era diventato fatiscente, pericolante, ricettacolo di rifiuti e di animali, aveva causato uno smottamento di terreno ed era anche stato oggetto - nel 1987 - di un'ordinanza sindacale di sgombero. A questo scopo il Comune lo aveva a sua volta concesso in comodato d'uso a un privato, con il consenso dell'ASL – ritenuta proprietaria - *ex art. 1804 comma 2° cc.* Il Tarsitano ha lamentato che soltanto dopo che l'immobile è stato ristrutturato e recuperato, il proprietario avrebbe iniziato ad avanzare pretese. Ha puntualizzato che il Nudi negli anni 80 è stato anche vicesindaco del Comune di Fagnano Castello.

Ha insistito sull'opportunità, da parte del Comune, di difendersi in giudizio. Infatti, il Tar in primo grado aveva omissso di esaminare l'eccezione di prescrizione benché nessun atto interruttivo prima di allora fosse stato compiuto, per ben 50 anni; il Consiglio di Stato ha concesso la sospensiva evitando al Comune il risarcimento di circa € 250.000, in realtà prescritti.

Ha insistito molto sulla mancata notifica dei ricorsi del Nudi all'ASL in qualità di controinteressato, con la conseguenza che sarebbero stati coltivati ricorsi che di fatto erano inammissibili.

Inoltre, il fatto che esistesse una delibera di comodato (30/4/2003 n. 434) dell'ASL in favore del Comune, avrebbe cagionato un malinteso: il Comune non sapeva nemmeno di essere proprietario del bene. Era opinione comune che il bene fosse di proprietà dell'Asl e i fatti sono stati chiariti soltanto in sede di esecuzione della sentenza Tar con nota ASL prot. n. 0072688 del 24/5/2018.

Anche il reclamo avverso gli atti del Commissario *ad acta* sarebbe stato utile in

quanto in quella sede è stato escluso l'obbligo, per il Comune, di ridurre in pristino il bene.

Ha poi argomentato sull'assenza di colpa grave. Tra le altre cose il convenuto ha sottolineato ch'egli (allora Sindaco), assunta la responsabilità del servizio tecnico, otto giorni dopo la notifica del ricorso (notifica del 4/4/2023) con determinazione n. 39 del 12/4/2023 ha annullato in autotutela il decreto dell'allora responsabile del servizio (convenuto Bruno) per incompetenza funzionale.

Ha precisato che tutti ignoravano che la procedura espropriativa degli anni '70 non fosse mai stata completata e la deliberazione ASL del 2003 aveva maggiormente tratto in inganno.

Quanto alla somma di € 3.000,00 corrisposta all'avv. Le Pera, legale del Comune di Fagnano Castello, il Tarsitano ha affermato la totale estraneità degli amministratori, rientrando il potere gestionale di liquidare la parcella al Responsabile degli Affari Generali. A supporto di ciò, ha riferito che non v'è in atti nessun documento a firma degli amministratori diretto a liquidare la somma all'avv. Le Pera.

Ha concluso chiedendo l'integrale rigetto della domanda della Procura o, in subordine, ridurre la propria responsabilità alle sole spese affrontate durante la fase processuale dell'immissione in possesso di Nudi Giuseppe.

7. In data 20/6/2023 si sono costituiti in giudizio i convenuti Raffaele Giglio, Oreste Amendola, Natale Terranova, Cristina Aloia, Moreno Avolio, Giancarlo Sirimarco, Anna Maria Tarsitano e Vincenzo Bruno, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. William Quintieri, avanzando - tra l'altro - istanza di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. *“per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma*

non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”.

7.1. Nel merito, hanno eccepito l'insussistenza dei fatti contestati.

Hanno lamentato la circostanza che la Procura abbia considerato inutile ed inopportuna la scelta di proporre appello avverso la sentenza del Tar Calabria n. 151/2017. Al contrario, i convenuti hanno tenuto ad evidenziare che il Comune sarebbe stato obbligato a proporre appello al Consiglio di Stato perché il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 1661/2017 del 20.04.2017, favorevole al Comune di Fagnano Castello, ha *“l'esecutività della sentenza impugnata limitatamente alle somme richieste in pagamento oltre il quinquennio che precede la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio”*, accogliendo (a differenza dei giudici del Tar Calabria) l'eccezione di prescrizione formulata dall'Ente.

Quanto invece alla scelta di resistere agli altri giudizi intentati dal Nudi, e specialmente con riferimento all'appello avverso la sentenza di ottemperanza del Tar Calabria n. 149/2018, essi sarebbero stati mirati ad evitare che l'Ente Locale pagasse la somma di € 230.221,06, necessaria per la riduzione in pristino ossia per la demolizione dell'ambulatorio medico ex SAUB di “Via C. Battisti”.

Hanno anche eccepito prescrizione delle somme contestate poiché quasi tutti gli atti amministrativi oggetto di contestazione risalirebbero al 2016 ed al 2017, mentre l'invito a dedurre è stato notificato a settembre del 2022.

Hanno quindi concluso chiedendo fosse accolta l'istanza di rito abbreviato.

In subordine, previo accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale, hanno chiesto l'integrale rigetto della pretesa attorea.

7.2. L'istanza di rito abbreviato è stata accolta con decreto di questa Sezione Giurisdizionale n. 2/2023 e il relativo procedimento abbreviato è stato definito, con sentenza del 11 ottobre 2023, nei soli confronti dei convenuti Raffaele

Giglio, Natale Terranova, Cristina Aloia, Moreno Avolio, Giancarlo Sirimarco, Anna Maria Tarsitano e Vincenzo Bruno, per i quali si è constatato il versamento della somma stabilita nel decreto n. 2/2023. Al contrario, non avendo il convenuto Amendola Oreste versato la somma ivi determinata, per questi si procede con rito ordinario.

8. In data 6 luglio 2023 si è costituita in giudizio la convenuta Pantalena Catia con il ministero dell'Avv. Giancarlo Gentile. Ha rappresentato che, pur ritenendo di non aver commesso, con colpa grave, alcuna attività foriera di danno per l'ente di appartenenza, non intendeva tuttavia proseguire nel contenzioso, preferendo versare al Comune l'importo richiesto dalla Procura.

Pertanto, in data 22.06.2023, ha versato l'importo di €. 772,00 alla tesoreria dell'Ente, di cui ha allegato la reversale di incasso, con relativo atto di quietanza e causale del versamento, a soddisfazione integrale della richiesta della Procura.

Ha quindi chiesto che la Procura rinunciasse alla propria domanda e al Collegio *“pronuncia d'improcedibilità della domanda [...] seguito dell'integrale soddisfazione della richiesta di danno erariale”*.

9. All'**udienza del 12 luglio 2023** sono comparsi l'Avvocato Giulio Tarsitano, difeso in proprio; l'Avvocato William Quintieri, difensore costituito di Cristina Aloia, Oreste Amendola, Moreno Avolio, Vincenzo Bruno, Giancarlo Sirimarco, Anna Maria Tarsitano, Raffaele Giglio, Natele Terranova; l'Avvocato Antonio Martino, difensore costituito di Paolo Ardis e l'Avvocato Lorenzo Russo, per delega dell'Avvocato Giancarlo Gentile, difensore costituito di Catia Pantalena. Per il Pubblico Ministero è comparso il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Federica Pallone.

Data per letta la relazione del Giudice relatore, preliminarmente il Presidente ha

dato atto dell'avvenuta richiesta di applicazione del rito abbreviato da parte di alcuni convenuti e ha rappresentato l'evenienza di un rinvio della trattazione del giudizio ovvero della separazione delle posizioni relative alle parti che non hanno richiesto l'applicazione del rito abbreviato.

Il Pubblico ministero ha chiesto la trattazione congiunta con rinvio del giudizio.

A tale richiesta si sono associati anche i difensori presenti.

Con ordinanza dettata a verbale il Presidente ha dunque rinviato la trattazione del giudizio all'udienza dell'11/10/2023.

9.1. All'udienza del 11 ottobre 2023 per il convenuto Amendola Oreste è comparso l'Avv. William Quintieri, in qualità altresì di legale costituito per i convenuti Raffaele Giglio, Natale Terranova, Cristina Aloia, Moreno Avolio, Giancarlo Sirimarco, Anna Maria Tarsitano e Vincenzo Bruno; per la convenuta Pantalena Catia è comparso l'Avv. Lorenzo Russo per delega dell'Avv. Giancarlo Gentile; per il convenuto Ardis è comparso l'Avv. Antonio Martino, mentre il convenuto Giulio Tarsitano è comparso personalmente. Per il Ministero Pubblico è comparso il Sostituto Procuratore Generale, dott. Fernando Gallone.

9.1.1. Data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Giudice relatore, il Presidente ha dato la parola al Pubblico Ministero, il quale ha preliminarmente esposto i fatti, affermando che vi sarebbe stata una gestione assai grossolana della vicenda.

Per quanto riguarda la posizione dell'Ardis, ha replicato all'argomento – svolto nelle difese – per cui egli non sarebbe stato presente né nel 2014 né nel 2017.

Questo – a detta del Requirente - poco importa, in quanto la quota che gli è stata attribuita è inferiore a quella degli altri. Ardis era presente e ha partecipato alla delibera n. 103/2015 che ha portato all'esproprio; quindi, in minima parte

sarebbe anch'egli responsabile.

La Procura ha quindi concluso per l'accoglimento.

9.1.2. Ha quindi preso la parola l'avv. Giulio Tarsitano, premettendo di avere sempre agito nell'esclusivo intento di perseguire l'interesse pubblico, tanto da aver rinunciato sin dal 2012 a qualsiasi forma di indennità o rimborsi spese, facendo risparmiare all'ente € 200.000 in dieci anni.

Ha affermato di essersi ritrovato, nella sua prima legislatura, un immobile vecchio, fatiscente, ricettacolo di rifiuti, che stava crollando, tanto che v'era stata, da parte di un precedente Sindaco, un'ordinanza di immediato sgombero dell'immobile, che tutti reputavano appartenesse alla ASP che lo aveva concesso in uso al Comune.

Ha affermato di essersi recato più volte personalmente a Cosenza per esortare l'ASP (che riteneva proprietaria) a prendere provvedimenti, visto lo stato fatiscente dell'immobile, e alla fine – in assenza di fondi comunali per la manutenzione – era stato concesso in uso ad un privato che lo aveva ristrutturato e reso così come appare nell'attualità.

Ma prima ancora che questo accadesse, si era scoperto che il terreno non era mai stato espropriato (forse l'intestatario catastale del bene - il vicesindaco dell'epoca - era l'unico a sapere che il terreno non era mai stato espropriato, ma se sarebbe sempre disinteressato, salvo poi agire per riottenerlo una volta che l'immobile era stato ristrutturato). Quindi gli uffici tecnici del Comune avevano tentato di porre rimedio alla mancata espropriazione, con un primo provvedimento che però era illegittimo per un'evidente incompetenza funzionale, tant'è che il convenuto ex-sindaco, all'epoca anche responsabile del servizio per un breve periodo di tempo, lo aveva revocato non appena accortosi dell'errore.

Pertanto, il convenuto non capiva come potesse essergli addebitato il costo del giudizio avverso un provvedimento che egli stesso aveva revocato in autotutela, in quanto il proprietario avrebbe potuto non iscrivere la causa a ruolo, laddove aveva agito solo per ottenere la condanna alle spese.

Quanto poi al giudizio di appello, era da ritenersi fruttuosa l'impugnativa della sentenza del Tar che aveva annullato il provvedimento di acquisizione sanante condannando al risarcimento del danno, perché il Consiglio di Stato aveva accolto l'eccezione del comune di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, non rilevabile di ufficio: onde vi sarebbe contraddizione tra l'imputazione dei costi di una resistenza in giudizio che la stessa Procura riconosce necessaria, in quanto senza l'impugnazione il Comune avrebbe dovuto risarcire il danno prescritto.

Ha insistito anche sulla fruttuosità della inottemperanza alla sentenza del TAR che annullava l'acquisizione sanate, perché il convenuto avrebbe personalmente fatto notare al Commissario *ad acta* che era impossibile procedere esecutivamente in quanto trattavasi di bene di proprietà dell'ASP di Cosenza che avrebbe dovuto partecipare al giudizio di ottemperanza. Sennonché, in fase di esecuzione non era più possibile integrare il contraddittorio e questo porterebbe a un vizio del giudizio da imputare al legale dell'ente, non agli amministratori. Il legale dell'ente avrebbe dovuto eccepire, e lo stesso TAR avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso, in quanto carente di notifica al controinteressato. Né l'uno né l'altro lo hanno fatto, ed in questo modo gli amministratori si troverebbero a dover pagare per errori altrui.

Ancora, proprio la caparbia nel resistere in giudizio avrebbe fatto emergere che il bene non era mai stato trasferito alla Regione Calabria ma apparteneva al

Comune. Non appena scoperta questa circostanza, il Comune avrebbe assunto

la decisione di effettuare una transazione, che non è agli atti e di cui il Tarsitano

in udienza ha chiesto acquisizione, non avendola più in quanto non più sindaco.

In tal modo si sarebbe perseguito l'interesse pubblico e si sarebbe creato un

vantaggio al Comune con una transazione che non sarebbe costata molto, a

fronte di una riduzione in pristino il cui costo era stimato in oltre 230.000 euro.

Quindi ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, o in subordine che sia

ridotta la responsabilità alle sole spese dovute alla fase processuale

dell'immissione in possesso, pur nella convinzione di non essere responsabile di

alcun danno erariale ed anzi, di essere convinto della fruttuosità delle iniziative

giudiziali intraprese. Ha insistito nella richiesta istruttoria formulata a verbale,

precisando, su richiesta del relatore, che l'annullamento in autotutela è successivo

di otto giorni alla notificazione del ricorso al TAR

9.1.3. L'Avv. Martino ha ribadito l'assoluta estraneità dell'Ardis ai fatti di causa.

L'unica colpa dell'Ardis risiederebbe nell'aver preso parte alla delibera di

esproprio, ma il danno erariale sarebbe stato originato da tutti gli atti successivi

ai quali Ardis non ha partecipato in quanto il suo mandato è terminato il

settembre 2015.

Al contrario, la vicenda che ha portato alla contestazione sarebbe principiata nel

2017, quando non è stata data esecuzione alla sentenza del TAR.

Ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda per come già esposto in

comparsa di costituzione. ed ha insistito per la liquidazione delle spese e per la

richiesta di gratuito patrocinio.

9.1.4. L'Avv. Russo si è riportato alla memoria di costituzione, ha fatto presente

che la propria assistita ha versato l'importo richiesto, ed ha concluso per

improcedibilità della domanda e la compensazione delle spese.

9.1.5. L'Avv. Quintieri ha preliminarmente precisato che per i convenuti Terranova Natale, Tarsitano Anna Maria, Sirimarco Giancarlo, Giglio Raffaele, Bruno Vincenzo, Aloia Cristina e Avolio Moreno, si è proceduto tramite rito abbreviato.

Per il convenuto Amendola si è riportato ai propri scritti difensivi. Ha precisato che le azioni proposte dagli amministratori avrebbero fatto risparmiare al Comune di Fagnano Castello circa 250.0000 euro di risarcimento del danno, che invece era prescritto dal 1973; inoltre, sarebbe stata evitata la riduzione in pristino che sarebbe costata almeno 230.000 euro. Se non vi fosse stata opposizione all'esecuzione, il Comune avrebbe fatto una transazione frettolosa, mentre invece in tal modo sarebbe stato acquisito un immobile in perfetto stato e con un risparmio di spesa notevole rispetto a quella che sarebbe stata sostenuta.

Ha quindi insistito nel rigetto della domanda e nella condanna alle spese.

9.1.5. Il Pubblico Ministero ha replicato che avere evitato un danno ulteriore non può elidere la responsabilità per il danno in contestazione. Resosi conto che per quarant'anni il bene non era mai stato espropriato, l'ente avrebbe proceduto con provvedimento illegittimo, annullato cinque mesi dopo in autotutela, salvo poi acquisirlo con un provvedimento ex art. 42 TU espr. palesemente sbagliato, tanto da essere annullato dal TAR con ordine di retrocessione del bene.

L'avere evitato un danno ulteriore di € 250.000 grazie alla transazione non sarebbe rilevante ai fini del presente giudizio, nel quale si contesta un danno diverso per € 21.542,30, ed eventuali risparmi di spesa causati potranno semmai essere valutati dal Collegio ai fini dell'esercizio del potere riduttivo. Ha puntualizzato che se si fosse ottemperato alla sentenza non sarebbe stato

necessario il giudizio di ottemperanza.

9.1.7. In assenza di controrepliche la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con specifico riferimento alla convenuta Pantalena, per intervenuto pagamento dell'importo di cui in condanna.

Difatti, nella propria memoria di costituzione la convenuta, pur non ammettendo gli addebiti, ha rappresentato che non intende proseguire nel contenzioso, preferendo versare al Comune l'importo richiesto dalla Procura.

Ha riferito di avere versato alla tesoreria dell'Ente l'importo di € 772,00 in data 22 giugno 2023, ed ha allegato alla propria costituzione la riversale di incasso, con relativo atto di quietanza e causale del versamento.

Ha, pertanto, concluso chiedendo che sia dichiarata l'“improcedibilità” del giudizio nei suoi confronti.

In proposito osserva il Collegio che, dalla documentazione versata in allegato alla memoria, è provato il versamento della somma per la procura ha agito nei confronti della convenuta.

Com'è ovvio, il ristoro del danno in corso di causa rileva quale condizione sopravvenuta per la declaratoria della cessata materia del contendere.

A tale riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che la cessazione della materia del contendere è istituto di creazione giurisprudenziale che conduce alla pronuncia in rito di estinzione del processo in ipotesi “*di avvenuta soddisfazione «in modo pieno ed irreversibile» del «diritto esercitato», di cui si diano atto le parti mediante la «formulazione di conclusioni conformi»*” (Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, sent. n. 14 del 13 gennaio 2020). Infatti, la cessazione della materia del contendere

“presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la carenza successiva dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), essendo stato conseguito dall’attore, ed in modo soddisfattorio, sia il petitum c.d. immediato, consistente nel caso in esame nell’accertamento (implicito) di responsabilità amministrativa, sia quello mediato rappresentato dall’utilità della vita (nella specie, l’avvenuto risarcimento delle somme pretese), cosicché un’eventuale pronunzia di merito non rivestirebbe più alcuna utilità per le parti” (Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 139 del 17/11/2017, che richiama la giurisprudenza contabile e della Corte di cassazione in materia).

1.1. In ordine alle spese giudiziali, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito che il giudice, anche quando abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere, debba comunque pronunciarsi sulle spese in forza del principio della “soccombenza virtuale”; quest’ ultima deve essere accertata previa ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte attrice basata su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (cfr. Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 13 del 16/01/2017 e giurisprudenza ivi richiamata).

Sennonché, pur tenendo presente il grado di complessità della vicenda espropriativa in causa (protrattasi per oltre quarant’anni e con perpetrati equivoci in ordine al reale proprietario dei beni in parola), va evidenziato che l’acquisizione sanante in questione è stata sottoscritta dalla convenuta, rappresentando un’esigenza di “interesse generale a soddisfare un’utilità collettiva”, consistente nel “mantenimento della struttura dell’ex Ambulatorio”, del tutto omettendo l’esistenza di un comodato quarantennale a favore di un privato, recentemente concesso. Circostanza che, come dirigente dell’ufficio tecnico, firmataria di un

provvedimento di acquisizione sanante, la Pantalena non poteva certamente

ignorare, in quanto l'esistenza del comodato non poteva non emergere da una

normale attività istruttoria svolta secondo i canoni dell'ordinaria diligenza.

Pertanto, ai sensi dell'art. 31 c.g.c., la convenuta va condannata alle spese per

soccombenza virtuale unitamente ai convenuti oltre specificati, ognuno pro

quota.

2. Ancora in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione

sollevata dal convenuto Amendola.

L'eccezione può essere accolta soltanto parzialmente.

Essa, infatti, si fonda sull'assunto per cui quasi tutti gli atti amministrativi oggetto

di contestazione risalirebbero al 2016 ed al 2017, mentre l'invito a dedurre è stato

notificato a settembre del 2022.

Senonché, il giudizio in esame ha a oggetto un'ipotesi di danni patrimoniali

indiretti, ossia originato da condanne dell'amministrazione a favore di un terzo

leso per asserite condotte illecite di propri dipendenti.

A tale riguardo la giurisprudenza contabile si è espressa in una pluralità di

occasioni sulla questione, anche a Sezioni Riunite, le quali, inizialmente con la

sentenza 15 gennaio 2003 n. 3/QM, avevano individuato il *dies a quo* della

prescrizione nella data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna della

PA.

Tuttavia, la successiva decisione 5 settembre 2011 n. 14 ha affermato il seguente

principio di diritto: *“il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità per il*

*risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di **emissione del titolo di***

***pagamento al terzo danneggiato**”*.

Questo in quanto *“prima del pagamento [...] vi è solo una situazione di danno potenziale,*

che proprio perché tale, può anche non attualizzarsi” (sentenza n. 7/QM/2000), a dispetto della attualità e concretezza dell’obbligazione risarcitoria”.

Tanto premesso in punto di diritto, alla luce della riferita giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte, deve concludersi nel senso che il *dies a quo* della prescrizione dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno cd. indiretto vada individuato nella data di emissione dei titoli di pagamento (Sezioni Riunite sentenza n. 14/QM/2011), di cui la Procura ha puntualmente dato atto e che, in ordine cronologico, sono i seguenti:

- mandato di pagamento n. 948 del **22 settembre 2017** per € **2.458,24**,
- mandato di pagamento n. 1030 del **28 settembre 2017** per € **132,18**.
- mandato di pagamento n. 230 dell’**11 marzo 2018** per € **450,00**.
- mandato di pagamento n. 54 del **30 gennaio 2019** per € **7.306,18**
- mandato di pagamento n. 659 del **26 giugno 2018** e mandato di pagamento n. 746 del **3 luglio 2018** per complessivi € **2.990,00**
- mandato di pagamento n. 1013 del **28 settembre 2018** per € **4.387,12**
- mandato di pagamento n. 1008 del **28 settembre 2018** per € **1.000,00**
- mandato di pagamento n. 268 del **4 maggio 2019** (per € **318,58**)
- mandato di pagamento n. 211 del **6 marzo 2020** per € **2.500,00**

Ora, considerato che l’invito a dedurre è stato notificato al convenuto in data 27 settembre 2022 a mani proprie, nei suoi confronti risulta prescritto soltanto il danno relativo al mandato di pagamento del **22 settembre 2017**. Questo danno era stato addebitato dalla Procura all’Amendola nella misura dell’ottava parte dell’importo, in concorso con altri sette originari convenuti. Sicché, considerato l’importo di € **2.458,24**, all’Amendola erano stati imputati € 307,28.

Con la conseguenza che, dei totali € 2.995,45 domandati all’Amendola dal

Pubblico Ministero, debbono dichiararsi prescritti € 307,28, residuando nei suoi confronti una **contestazione pari a € 2.688,17**.

3. Ancora in via preliminare si ritiene dover rigettare l'istanza istruttoria proposta dall'Avv. Giulio Tarsitano in udienza, e sulla quale lo stesso ha insistito in sede di conclusioni, volta ad acquisire l'atto di transazione del Comune con gli eredi Nudi, atto che avrebbe posto fine all'annosa vicenda in esame. L'Avv. Tarsitano afferma di non aver potuto produrre la transazione in quanto non più Sindaco. Sennonché, la richiesta è inammissibile, in quanto l'ordine di esibizione ex art. 94 c.g.c. - 210 c.p.c. presuppone l'esistenza (non dimostrata) e l'indisponibilità del documento per il soggetto che chiede l'ordine, laddove è noto (soprattutto ad un avvocato come il convenuto) che la legge consente a chiunque abbia un interesse diretto e concreto alla conoscenza di un provvedimento amministrativo di domandarne l'accesso e l'estrazione di copie, onde solo in caso di inerzia dell'amministrazione (possibile solo in limitatissimi casi) può chiedere l'emissione di ordine di esibizione. Il convenuto ha fatto riferimento a questa transazione già a pag. 24 del proprio atto di costituzione. Sicché ben avrebbe potuto richiederla ai sensi degli artt. 22 e ss della l. n. 241/1990 (adducendo quale interesse diretto e concreto quello di doversi difendere in un giudizio) e allegarla alla costituzione in tal modo assolvendo al principio dell'onere della prova.

Per questi motivi l'istanza istruttoria non può essere accolta.

4. Si può quindi giungere all'esame nel merito della controversia, nel cui ambito le contestazioni si snodano, per così dire, attraverso tre "episodi".

Una prima vicenda si è concretata nell'adozione del **decreto di esproprio n. 1 del 22.09.2015** a firma del responsabile dell'ufficio tecnico Vincenzo Bruno e conseguente **delibera della Giunta Comunale n. 103 del 3 novembre 2015**. Di

questa vicenda, foriera di un danno quantificato dal PM in € 4.705,70, sono

chiamati a rispondere, tra gli odierni convenuti (dunque in disparte coloro per i

quali la vicenda è stata già definita), gli allora **componenti della Giunta**

Comunale Giulio Tarsitano e Paolo Ardis.

V'è poi un secondo episodio, sostanziatosi con l'adozione del **decreto di**

acquisizione sanante n. 3/2016 a firma del dirigente dell'ufficio tecnico Catia

Pantalena e della **delibera del Consiglio comunale n. 8/2016 del 29 aprile**

2016. Di questa vicenda, foriera di un danno quantificato dal PM in € 4.958,24,

sono chiamati a rispondere (tralasciando la Pantalena per cui s'è dichiarata cessata

la materia del contendere e in disparte i convenuti per cui si è proceduto con rito

abbreviato) l'allora sindaco Tarsitano Giulio e il consigliere comunale Amendola

Oreste.

Da ultimo, v'è la vicenda concretatasi nella **mancata esecuzione della**

pronuncia del Tar Calabria n. 151/2017, foriera di un danno quantificato in €

11.878,36 di cui sono chiamati a rispondere ancora una volta il sindaco Tarsitano

e il consigliere Amendola.

Preliminarmente, un'osservazione è d'obbligo: per espressa ammissione

dei convenuti, la vicenda proprietaria del terreno degli eredi Nudi per oltre

quarant'anni non è stata chiara nemmeno al Comune espropriante, ed era anzi

opinione diffusa che il bene appartenesse all'ASL di Castrovillari (poi confluita

nell'ASP di Cosenza). Addirittura, sono stati redatti degli atti in cui l'ASP si è

“comportata” come proprietaria, concedendo in comodato al Comune

l'immobile (a quanto pare mai accatastato) e il Comune a sua volta lo ha concesso

in comodato a un privato. Tutta questa vicenda dimostra una sicura scarsa

accuratezza degli amministratori e dirigenti che - nei quarant'anni precedenti ai

fatti di causa - si sono avvicendati nella gestione del Comune e dell'Azienda Sanitaria. Il che - in ultima istanza - offre un quadro, tutt'altro che edificante, di indubbia cattiva amministrazione (evenienza purtroppo, assai frequente in materia di espropriazioni per pubblica utilità).

In questo contesto si inquadrano le vicende in esame e i relativi comportamenti tenuti dai convenuti, che di certo hanno ereditato una situazione di confusione e *mala gestio*, ma che in parte hanno anche contribuito ad alimentarla (salvo poi porvi fine con un atto transattivo, a detta dei convenuti assai favorevole al Comune, ma irrilevante ai fini del danno in contestazione.

Nel quadro così delineato, un'ulteriore precisazione, in punto di fatto, è utile. Con **delibera del consiglio del Comune di Fagnano Castello n. 10 del 2 aprile 2014**, il bene è stato dato in comodato gratuito a un privato. Il tutto perché – stando a quanto riferito dalle difese e non contestato dal PM – l'immobile era pesantemente pericolante e necessitava di interventi di risanamento e messa in sicurezza. Dalla lettura di questa deliberazione consiliare emerge che con ***deliberazione di giunta comunale n. 10 del 14 gennaio 2014*** (dunque quattro mesi addietro) era stato approvato un avviso pubblico a firma del Sindaco per la presentazione dei progetti per la messa in sicurezza, recupero e ristrutturazione dell'immobile da concedere in comodato per anni trenta; tuttavia, non erano pervenuti progetti e si era quindi reso necessario innalzare il periodo di comodato da anni 30 ad anni 40, giusta ***deliberazione della giunta comunale n. 19 del 7 marzo 2014***.

Infine, con la **deliberazione consiliare n. 10 del 2 aprile 2014** (a cui i convenuti Tarsitano e Amendola hanno presenziato e votato favorevolmente) è quindi stata accettata la domanda del privato Perrone Claudio, con l'allegata relazione e

computo metrico dei lavori da eseguire per un importo complessivo di €

109.799,13. Istanza tesa – per l'appunto - a ottenere il comodato dell'immobile

per la durata di anni 40. La medesima delibera consiliare n. 10/2014 ha approvato

lo schema di contratto di comodato.

Come si vedrà, è assai singolare constatare come nessun atto

espropriativo/acquisitivo faccia menzione alcuna del comodato.

Già alla data dell'adozione del primo decreto di esproprio (il decreto n. 1/2015 a

firma del geometra Vincenzo Bruno), il bene era nella disponibilità giuridica e

fattuale del Perrone.

Il contratto di comodato d'uso del 16 aprile 2014 (rinvenibile in atti come allegato

n. 12 alla *notitia damni*), sottoscritto dal Perrone e dall'allora sindaco Avv.

Tarsitano, all'art.1 espressamente stabilisce che il contratto ha ad oggetto il

“fabbricato ex SAUB via Cesare Battisti” per consentirne *“una nuova destinazione*

d'uso a cura e spese del comodatario per la realizzazione di una attività commerciale”.

L'art. 2 stabiliva una durata di **quarant'anni** dalla stipula del contratto, salva la

facoltà del Comune di richiedere la restituzione anticipata.

4.1. LA PRIMA VICENDA ESPROPRIATIVA: I FATTI DEL 2015

In questo contesto si inserisce la vicenda espropriativa del 2015, la quale è

principiata con un decreto del responsabile dell'ufficio tecnico Vincenzo Bruno

e si è conclusa con delibera di Giunta a cui hanno preso parte sia il Sindaco

Tarsitano che l'allora assessore Ardis.

4.1.1. Ebbene, deve darsi atto che dalla piana lettura, tanto del decreto di

esproprio n.1 del 22/9/2015, quanto della deliberazione di giunta comunale del

3/11/2015, in nessun punto si evince un riferimento alla circostanza che il bene

diciassette mesi prima (ossia nell'aprile 2014) era stato concesso in comodato per

ben quarant'anni al fine conferirgli una “*nuova destinazione d'uso*” per la “*realizzazione di un'attività commerciale*”. Il contratto di comodato faceva salva la facoltà del Comune di richiedere la restituzione anticipata, ma onerava anche il comodatario di effettuare la manutenzione dell'immobile che, per pacifica ammissione dei convenuti, era fatiscente e pericolante, al punto da aver causato smottamenti di terreno. Ed infatti i lavori erano stati stimati dal privato comodatario in € 109.799,1, ed evidentemente per ammortizzarne il costo il Perrone aveva accettato un comodato quarantennale, mentre era andato deserto l'avviso pubblico per un comodato di trent'anni.

Ed allora, viene da sé che un comodato quarantennale che presupponeva siffatti ingenti lavori a carico del privato, non avrebbe potuto facilmente essere interrotto dopo poco tempo, per destinare a finalità di pubblico interesse la struttura. Né, peraltro, i convenuti hanno affermato che vi fosse una reale volontà di ripristinare l'ambulatorio medico.

Ciò che si evince dagli atti di esproprio è semplicemente il più assoluto silenzio sulla concessione in comodato e sulla circostanza che l'immobile fosse ormai destinato ad un'attività privata. Tutt'altro. I provvedimenti del 2015 qualificano l'immobile come “*ambulatorio medico*” e addirittura il decreto di esproprio n. 1/2015 reca in oggetto l'intestazione “*Progetto APD/11428 – Costruzione dell'ambulatorio medico del Comune di Fagnano Castello*”.

Ed allora, in disparte ogni considerazione sulla (poco trasparente) motivazione dell'atto, il Collegio deve attenersi alle contestazioni mosse dalla Procura. Ed al riguardo, un dato è certo: la pregressa recente concessione dell'immobile in comodato a fini commerciali ad un privato rendeva insussistente l'interesse pubblico all'espropriazione.

Ma ciò che più conta è che il convenuto Tarsitano era inevitabilmente a conoscenza della destinazione ad attività commerciale che in quel momento il bene rivestiva, mentre in atti non v'è alcuna prova che l'Ardis ne fosse al corrente.

Il mandato del convenuto Ardis ha avuto inizio il 7/9/2015, e dunque in un momento successivo alla stipula del contratto di comodato; inoltre, nel decreto di esproprio e nel testo della deliberazione di Giunta non v'è alcun riferimento al comodato. Per tutte queste ragioni non v'è prova che l'Ardis fosse a conoscenza della destinazione d'uso a commercio privato del bene oggetto di esproprio e della conseguente assenza di pubblico interesse. Ed anzi: dagli atti emerge unicamente l'esigenza di acquisire un "Ambulatorio medico", sicché l'Ardis deve essere mandato assolto dagli addebiti.

Il Pubblico Ministero a pagina 10 della citazione ha peraltro chiaramente affermato che *"la quota di danno [all'Ardis] imputata riguarda in via esclusiva le spese connesse alla soccombenza conseguente alla scelta della Giunta comunale, all'interno della quale lo stesso rivestiva l'incarico di assessore, di procedere all'espropriazione del bene di proprietà privata a distanza di oltre quaranta anni dal provvedimento di occupazione d'urgenza"*. Così stando le cose, il convenuto Ardis dev'essere integralmente assolto.

Al contrario, al convenuto Tarsitano, perfettamente a conoscenza della carenza di interesse pubblico sotteso all'esproprio, per avere recentemente concesso il bene in comodato quarantennale con destinazione ad attività di commercio privato, debbono essere addebitati i danni contestati, derivanti dalla condanna alle spese di lite, oltre accessori di legge e contributo unificato, di cui alla sentenza del TAR Catanzaro n. 25/2018 e che il PM ha dimostrato ammontare a **€ 4.705,70** (mandato di pagamento n. 1013 del 28.09.2018 e mandato di

pagamento n. 268 del 4 maggio 2019), addebitandone al Tarsitano la quota di

€ 784,28.

4.1.2. Non ha efficacia esimente la circostanza che il Tarsitano abbia provveduto alla revoca in autotutela del decreto a firma del geometra Bruno, in quanto la revoca ha avuto luogo per incompetenza funzionale dell'organo che lo aveva emesso, e questa circostanza è stata espressamente dichiarata dal convenuto in udienza oltre ad essere scritta a chiare lettere nelle premesse (pag. 2) della deliberazione di Consiglio Comunale del 24/9/2016 con cui si è poi disposta l'acquisizione sanante del bene. Dunque, la revoca in autotutela ha avuto luogo per incompetenza, non per una corretta rivalutazione dell'interesse pubblico sotteso all'esproprio, o perché fosse sbagliata la motivazione del decreto n. 1/2015 (perché, lo si rammenta, il decreto si riferiva all'esproprio di un ambulatorio medico e non di un locale adibito a commercio da un privato).

Questo errore, inoltre, è stato poi perpetrato nella successiva acquisizione sanante e a chiare lettere stigmatizzato dalla sentenza del TAR che lo ha annullato, in sintesi affermando che non v'è interesse pubblico nell'acquisizione di un bene adibito a finalità private (per approfondimenti sul punto, si veda *infra*).

4.1.3. L'Avv. Tarsitano ha anche eccepito in udienza che il ricorso, notificato all'ente dal Nudi, sarebbe stato depositato addirittura dopo la revoca in autotutela dell'esproprio disposta dal medesimo Tarsitano. Ove così fosse, secondo la prospettazione del convenuto, il Nudi avrebbe quantomeno contribuito a determinare il danno, che non si sarebbe prodotto ove il ricorso non fosse stato depositato.

L'eccezione è infondata. In disparte l'assorbente considerazione della mancanza di ogni prova in atti di tale circostanza (autotutela precedente la revoca), va

rilevato che necessario e colpevole antecedente causale del giudizio amministrativo e della condanna alle spese è l'improvvida decisione di espropriare per pubblica utilità un immobile già destinato ad attività privata commerciale (dove discende in via immediata e diretta l'impugnazione dei proprietari avverso tale decisione): l'eventuale concorso del terzo (il proprietario) potrebbe essere portato al limite a riduzione del danno, ma solo qualora il terzo potesse essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa, il che nella fattispecie va escluso (trattandosi di privati controinteressati).

Ne consegue che, per quel che concerne i fatti del 2015, il convenuto Ardis deve essere assolto mentre il convenuto Tarsitano deve essere condannato.

4.2. LA SECONDA VICENDA ESOSPRIATIVA: I FATTI DEL 2016

Nel 2016 ha avuto luogo l'acquisizione sanante del bene in parola, con decreto dirigenziale del responsabile dell'Ufficio Tecnico ing. Pantalena, e con successiva delibera consiliare a cui hanno preso parte, tra gli altri, il Tarsitano in qualità di Sindaco e Amendola Oreste in qualità di consigliere comunale.

Anche questa operazione ha avuto luogo con atti illegittimi, annullati dal Tar Calabria n. 151/2017 tanto per profili procedurali (omessa comunicazione avvio del procedimento, che era stata effettuata soltanto *pro forma* in quanto notificata al Nudi in data 29 aprile 2016, ossia nella stessa data in cui il Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 ha accettato la proposta di acquisire il bene *ex art. 42 bis*) quanto per profili sostanziali (cfr. § 7.2. della sentenza, allegato n. 13 alla *notizia danni*), ossia per carenza di pubblico interesse, in ragione della circostanza che il bene era destinato - giusta contratto di comodato del 2014 - ad attività imprenditoriale privata “*cui era funzionale* – afferma il TAR – *anche la*

ristrutturazione fatta a spese del privato poi beneficiario della struttura”.

L’Amministrazione ha dunque tentato l’acquisizione sanante del bene in assenza del suo fondamentale presupposto e ragione d’essere: la sussistenza di un interesse pubblico, ontologicamente incompatibile con la destinazione ad attività privata di commercio.

Questa successiva vicenda procedimentale illegittima, che ribadisce l’errore sostanziale del precedente episodio espropriativo, reiteratamente sottacendo l’esistenza di un contratto di comodato in favore di un privato, configura una sicura colpa grave di coloro che hanno votato a favore dell’acquisizione sanante in consiglio comunale.

4.2.1. Merita precisare che il decreto di acquisizione sanante n. 3/2016 a firma dell’ingegnere Catia Pantalena nelle premesse, a pagina 2, espressamente afferma *“considerato che nella valutazione degli interessi in conflitto così come disposto dall’articolo 42 bis del d.p.r. 327 / 2001 risulta individuata come prevalente **un’esigenza di interesse generale** a soddisfare un’utilità collettiva, qual è il **mantenimento della struttura dell’ex Ambulatorio**, realizzata con fondi pubblici ad oggetto anche di successivi lavori di ristrutturazione e recupero”.*

Questa motivazione è ripetuta pressoché testualmente nella successiva **deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29 aprile 2016**, alla quale hanno espresso voto favorevole il Sindaco Tarsitano e il Consigliere Amendola; entrambi avevano altresì presenziato e votato a favore della delibera CC n. 10/2014 che aveva deliberato la concessione in comodato dell’immobile al Perrone. Per le ragioni già illustrate, essi erano perfettamente a conoscenza della circostanza che il Perrone avesse presentato istanza e si fosse reso disponibile a ristrutturare e risanare l’immobile nella prospettiva di una gestione quarantennale

dello stesso. L'esistenza del comodato - come detto - è invece *del tutto* taciuta nelle motivazioni di *tutti* i provvedimenti in esame.

Ora, premesso che il Pubblico Ministero non ha contestato il dolo, come minimo sussiste una colpa molto grave nel non aver minimamente valutato l'esistenza di un comodato ad un privato. Decisione, questa, presa dagli stessi convenuti due anni prima e dopo ben due avvisi pubblici. E se è vero che il contratto di comodato prevedeva la possibilità di restituzione anticipata del bene su richiesta del comodante, è anche vero che il sindaco Tarsitano e il consigliere Amendola non potevano non immaginare che una richiesta immediata di restituzione del bene non fosse agevolmente praticabile in quanto avrebbe esposto il Comune a una richiesta risarcitoria da parte del Perrone.

Quindi, escludendo il dolo, si può anche ipotizzare che l'intento degli agenti fosse quello di chiarire e definire una vicenda espropriativa che si protraeva da oltre quarant'anni, con un immobile che non era mai nemmeno stato accatastato. Sennonché, questa finalità è stata perseguita con strumenti giuridici palesemente errati, ossia quello dell'esproprio dapprima, e dell'acquisizione sanante poi. In questo l'errore è stato macroscopico, e i membri del consiglio comunale, che hanno votato a favore dell'acquisizione sanante, non dovevano ignorare la circostanza che quell'immobile, pure un tempo adibito ad ambulatorio, e pure un tempo realizzato con fondi pubblici, era ormai destinato ad un'attività economica di impresa privata. L'art. 42 *bis* DPR n. 327/2001 è invece chiaro nell'affermare che l'acquisizione in sanatoria può essere operata da parte della "*autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico*". L'uso del tempo verbale presente ("utilizza" e non "ha utilizzato") comporta che l'interesse pubblico sotteso all'acquisizione sanante deve essere attuale, non essendo sufficiente la sua

esistenza quarant'anni addietro. *In claris non fit interpretatio.*

E questo a tacere di quanto a più riprese affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa secondo la quale nel provvedere in ordine all'acquisizione sanante “la pubblica amministrazione è tenuta ad indicare le **attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico** che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati, con un percorso motivazionale rafforzato ed assistito da garanzie partecipative rigorose, che dimostrino in modo chiaro che **l'apprensione coattiva** si pone come **una scelta estrema laddove non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative**” (Cons. Stato Sez. IV, 13/09/2021, n. 6255 ; *ex multis* Cons. Stato Sez. IV, 15/03/2021, n. 2190 T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 26/09/2022, n. 2465; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 19/07/2019, n. 3979).

Dunque, per quel che concerne i fatti del 2016 il Pubblico Ministero ha quantificato il danno in € 4.958,24, che ha imputato in quote uguali pari a € 619,78 a ciascuno dei convenuti in parola (tenuto conto del concorso degli altri convenuti per cui si è già proceduto separatamente).

Questo danno (consistente nelle spese sostenute in seguito alla soccombenza in un giudizio sfociato nella sentenza TAR Calabria n. 151/2017, oltre che nelle spese sostenute dall'ente per difendersi con il legale esterno avv. Le Pera), ha preso corpo con il mandato di pagamento n. 948 del 22.09.2017 (€ 2.458,24) e con il mandato di pagamento n. 211 del 6 marzo 2020 (€ 2.500,00). Sennonché, si è detto che il danno di cui al mandato di pagamento n. 948 del 22.09.2017 deve dirsi prescritto con riferimento al convenuto Amendola, sicché dagli € 619,78 a questi addebitati debbono esserne sottratti € 307,28 in quanto prescritti.

4.2.2. Non può essere accolta l'obiezione dell'Avv. Tarsitano per cui le spese del legale avv. Le Pera non potrebbero essere imputate agli amministratori,

rientrando il potere gestionale di liquidare la parcella al Responsabile degli Affari Generali. A supporto di ciò, ha riferito che non vi sarebbe in atti nessun documento a firma degli amministratori diretto a liquidare la somma all'avv. Le Pera.

Questo argomento non coglie nel segno nella misura in cui l'indagine eziologica sui fatti di causa riconduce, su un piano causale, l'esborso delle predette somme all'adozione del provvedimento acquisitivo palesemente illegittimo. Detto in altri termini, non importa chi abbia concretamente firmato la liquidazione all'avvocato esterno; ciò che conta, ai fini della riconduzione causale dell'addebito, è che il comportamento dei convenuti (avendo adottato un provvedimento *ex art. 42 bis* in palese violazione di presupposti formali e sostanziali, per come chiarito dalla sentenza TAR n. 151/2017) ha provocato l'esigenza di difendersi in giudizio dando mandato ad un avvocato.

4.2.3. Parimenti, priva di pregio è l'eccezione per la quale il danno non si sarebbe prodotto qualora il legale dell'ente Avv. Le Pera e/o il Tar si fossero avveduti della circostanza che il ricorso non era stato notificato a uno dei controinteressati, ossia all'ASP di Cosenza in quanto proprietaria (putativa) dell'immobile.

L'Avv. Tarsitano ha infatti insistito moltissimo sulla mancata notifica dei ricorsi del Nudi all'ASP in qualità di controinteressata, con la conseguenza che sarebbero stati coltivati ricorsi di fatto erano inammissibili.

Sennonché, se è vero che - sotto un profilo puramente teorico - la mancata notifica al controinteressato può essere rilevata anche di ufficio dal Giudice amministrativo, è pur vero che era onere dell'Avvocato dell'ente rilevarlo ed eventualmente farlo valere in appello: tuttavia l'eventuale errore dell'Avv. Le Pera è questione che non consente di recidere il nesso causale e soggettivo tra i

convenuti ed il danno, ma semmai può essere valutata dal Collegio in sede di riduzione dell'addebito per concorso di terzi non convenuti e/o dare luogo, in altra sede, a una vicenda volta a rivalersi sull'avvocato Le Pera a titolo di responsabilità professionale del difensore.

Ma v'è di più. Su un piano strettamente fattuale, non v'è mai stata alcuna prova che l'ASP fosse proprietaria dell'immobile, ed anzi successivamente si è chiarito che così non era. Questo rende a maggior ragione non condivisibile l'argomento del convenuto Tarsitano: tanto più che non si vede come potesse essere concesso in uso al privato il bene se non era di proprietà del Comune, senza coinvolgere in alcun modo l'ente (asseritamente) proprietario la ASP).

4.3. LA MANCATA ESECUZIONE ALLA SENTENZA TAR N. 151/2017 E L'OTTEMPERANZA

Da ultimo, il Pubblico Ministero contesta le spese sostenute in seguito alla mancata spontanea esecuzione della sentenza n. 151/2017.

4.3.1. I convenuti hanno ripetutamente insistito sulla fruttuosità della scelta di insistere in giudizio perché questo avrebbe portato a un risparmio di spesa di circa € 250.000 a titolo di risarcimento del danno, visto l'errore del TAR che in primo grado non si era pronunciato sull'eccezione di prescrizione.

Parimenti il convenuto Tarsitano ha insistito sull'utilità dispiegata dall'aver proposto reclamo in ottemperanza perché, ancorché l'ente sia risultato soccombente, in quella sede si è fatta chiarezza sull'effettiva proprietà dell'immobile che non apparteneva all'ASL bensì al Comune.

Ora (in disparte la considerazione che questo prova che non era affatto impossibile addivenire alla conoscenza del reale proprietario dell'ex ambulatorio medico, benché mai accatastato) coglie nel segno la replica del Pubblico

Ministero in udienza laddove ha affermato che l'aver evitato un danno ulteriore non esime dalla responsabilità di un danno diverso; infatti, in questa sede non si discute dei 250.000 euro a titolo di risarcimento, né dei 230.000 € risparmiati dal Comune per aver evitato la rimessione in pristino in seguito a transazione (documento che tuttavia non è stato depositato in giudizio e dunque non è valutabile dal Collegio). Correttamente il Pubblico Ministero in udienza ha precisato che in questa sede è contestato un danno ben diverso, derivante dalle scelte errate dell'ente il quale, dopo aver adottato un provvedimento palesemente illegittimo per le ragioni suesposte, ha perseverato nell'errore non dando esecuzione alla sentenza di annullamento e dando luogo a contenziosi ed alle relative spese.

Sicché, questa voce di danno si è concretata nei seguenti mandati di pagamento:

- spese di lite relative alla sentenza di ottemperanza del Tar Calabria n. 149/2018, corrisposte con mandato di pagamento n. 659 del 26 giugno 2018 e mandato di pagamento n. 746 del 3 luglio 2018 di importo complessivo pari a **€ 2.990,00**
- compenso riconosciuto a favore del Commissario *ad Acta* pagato con il mandato di pagamento n. 1008 del 28 settembre 2018 di **€ 1.000,00**
- ulteriori spese residue conseguenti all'atto di precetto notificato dalla controparte con il mandato di pagamento n. 1030 del 28.09.2017 per **€ 132,18**.
- ❖ versamento del contributo unificato (mandato di pagamento n. 230 dell'11 marzo 2018 per **€ 450,00**).

❖ condanna (sentenza n. 1560/2018) al pagamento della somma di €

7.306,18 in seguito al rigetto del reclamo avverso gli atti del Commissario

ad Acta (mandato di pagamento n. 54 del 30 gennaio 2019).

il tutto per un totale di € **11.878,36** che la Procura addebita al sindaco **Giulio**

Tarsitano e all'assessore **Oreste Amendola** (oltre a Raffaele Giglio, Anna

Maria Tarsitano, Cristina Aloia, per i quali si è già proceduto) addebitando

individualmente una quota pari ad € **2.375,67** (la citazione a pag. 25 contiene un

refuso, riportando la cifra di € 2.975,67).

4.3.2. Ora, è innegabile che il Comune non abbia dato esecuzione alla sentenza

del TAR n. 151/2017 con cui si ordinava la rimessione in pristino e la riconsegna

del terreno al Nudi.

Ed anzi, dopo la sentenza di annullamento del provvedimento *ex art. 42 bis*

contenente altresì l'obbligo di rimessione in pristino e restituzione del terreno,

con determina n. 54 dell'Ufficio Tecnico ing. Pantalena si è dato incarico ad un

tecnico per la redazione di una perizia per valutare l'idoneità statica dell'immobile

(sempre formalmente dichiarato come destinato a poliambulatorio pubblico, ma

in realtà già dato in comodato d'uso a un privato dal 2014). Con ordinanza

sindacale n. 24 del 27 aprile 2017 il sindaco Avv. Tarsitano ha autorizzato

formalmente l'occupazione del bene da parte del privato Perrone.

Ebbene, il Giudice amministrativo in sede di ottemperanza ha anche dichiarato

l'inefficacia di questi atti in quanto emessi in violazione dell'obbligo di

restituzione già previsto dalla sentenza del Tar Calabria n. 151/2017 e

sull'erroneo presupposto che il potere di godimento e di disposizione

sull'immobile fosse in capo all'amministrazione pubblica.

Oltre all'adozione di questi atti (l'uno a firma dell'Ing. Pantalena, l'altro a firma

dell'Avv. Tarsitano), si evince nel complesso – come correttamente contestato dalla Procura – una assoluta volontà del Sindaco (convenuto Tarsitano) e dei membri della Giunta e del Consiglio (tra questi, il consigliere Amendola) di non dare esecuzione a una sentenza del Giudice amministrativo, e di insistere nella propria posizione anche a fronte di una pronuncia difforme di un'Autorità giurisdizionale.

I convenuti hanno adombrato la circostanza che la rimessione in pristino del terreno sarebbe costata moltissimo al Comune perché si sarebbe trattato di abbattere una costruzione. Senza contare quanto i convenuti hanno omesso di affermare, ossia gli ulteriori costi che sarebbero derivati da un'azione risarcitoria del Perrone, che aveva appena investito oltre centomila euro nella ristrutturazione ai fini del comodato quarantennale, per via della decisione dell'ente di dare il bene in comodato; decisione palesemente contrastante (benché pressoché coeva) con i provvedimenti di esproprio/acquisizione sanante.

Tuttavia, attenendosi al solo risparmio di spesa dell'eventuale riduzione in pristino, il Collegio osserva che l'intenzione di evitare un tale aggravio per le casse dell'ente avrebbe dovuto essere perseguita in altro modo. In luogo di ostinarsi ad adottare provvedimenti in contrasto con una decisione di un Giudice, il Comune avrebbe potuto perseguire una transazione (cosa che afferma di avere fatto, benché non ne abbia fornito la prova).

Sta di fatto che il non dare esecuzione a un provvedimento dell'Autorità Giurisdizionale è un comportamento in nessun modo accettabile, che comporta la sicura responsabilità dei convenuti, i quali hanno agito con colpa gravissima, intesa quale palese trascuratezza dei propri doveri.

4.3.3. Giungendo quindi alla determinazione del danno, si è detto che il Pubblico

Ministero ha richiesto per il convenuto Tarsitano € 3.779,73 e per il convenuto

Amendola € 2.995,45, dei quali però debbono dichiararsi prescritti € 307,28,

residuando nei suoi confronti una contestazione pari a € 2.688,17.

Ora, come si è detto, la pur evidente responsabilità dei convenuti si deve però

iscrivere in una vicenda complessiva di cattiva amministrazione risalente a ben

quarant'anni addietro, e ad aggravare il quadro v'è stato anche il comportamento

della ASP che, attuando come proprietaria dell'immobile, non ha certo

contribuito a fare chiarezza sui fatti in esame.

Per tutti questi motivi, il Collegio ritiene di dover fare applicazione del proprio

potere riduttivo *ex art.* 52 Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e di dover quindi

rideterminare il danno in € 2.000,00 a carico del convenuto Avv. Tarsitano e in €

1.500,00 a carico del convenuto Amendola. In applicazione del riferito potere

riduttivo i predetti importi sono da ritenersi comprensivi di interessi e

rivalutazione.

5. Alla soccombenza del convenuto Tarsitano Giulio e del convenuto Amendola

Oreste consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, come da nota

segretariale a margine, ai sensi dell'art. 31 c.g.c.

Per quel che concerne il convenuto Ardis Paolo, con separato decreto si

provvede alla conferma dell'ammissione del medesimo al gratuito patrocinio e

alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

Sono compensate le spese del giudizio per la convenuta Pantalena, per le ragioni

già esposte *supra*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, con riferimento al

giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione

	44	
	Calabria iscritto al n. 23461 del Registro di Segreteria, definitivamente	
	pronunciando:	
	- dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di Pantalena Catia;	
	- dichiarata la prescrizione della pretesa erariale nei confronti del convenuto	
	Amendola Oreste con riferimento al solo mandato di pagamento n. 948 del	
	22/9/2017, condanna il convenuto Amendola Oreste al pagamento di € 1.500,00	
	(Euro Millecinquecento/00) comprensivi di interessi e rivalutazione a favore del	
	Comune di Fagnano Castello;	
	- condanna il convenuto Tarsitano Giulio alla corresponsione nei confronti del	
	Comune di Fagnano Castello della somma di € 2.000,00 comprensivi di interessi	
	e rivalutazione;	
	- condanna Pantalena Catia, Tarsitano Giulio, Amendola Oreste alla rifusione	NOTA SPESE Giudizio n. 23461 ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA n. 3 copie predetto atto per uso notifica DIRITTI DI CANCELLERIA NOTIFICHE ORIGINALE SENTENZA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DICONSI EURO MILLEDUECENTOCINQUANTUNO/81
	delle spese processuali da dividere in parti uguali, liquidate come da nota	
	segretariale a margine.	
	- assolve il convenuto Ardis Paolo e provvede, con separato decreto, alla	
	conferma dell'ammissione del medesimo al gratuito patrocinio e alla liquidazione	
	dei compensi in favore del difensore;	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 11 ottobre/11 dicembre	
	2023.	
	Il Magistrato relatore	
	Il Presidente	
	dott.ssa Sabrina Facciorusso	dott. Luigi Cirillo
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in segreteria il 04/03/2024	

FOGLIO	IMPORTO
10	€ 160,00
30	€ 480,00
1	€ 16,00
3	€ 48,00
	€ 62,01
	€ 82,14
12	€ 192,00
12	€ 192,00
	€ 19,66
	€ 1.251,81

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente

